

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2079

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Disposizioni concernenti partecipazione
a Banche multilaterali di sviluppo

Presentato il 12 febbraio 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge reca disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo.

Ai commi da 1 a 4 dell'articolo unico si autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB), con sede a Barbados, una banca multilaterale di sviluppo fondata nel 1970 con lo scopo di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo dei Paesi caraibici, promuovendone la cooperazione e l'integrazione economica, con particolare attenzione ai Paesi meno sviluppati della regione. L'Italia ha aderito alla CDB con legge 17

maggio 1988, n. 198, con una quota azionaria del 5,73 per cento.

Il 19 maggio 2010 il Consiglio dei Governatori della CDB ha approvato la risoluzione n. 4/10, intitolata « Aumento del capitale autorizzato della Banca e delle sottoscrizioni dei Paesi membri della Banca ».

L'aumento di capitale permette alla CDB di far fronte alla domanda di finanziamento proveniente dai Paesi della regione per sostenere gli sforzi per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio e di contribuire alla sostenibilità del bilancio di tali Paesi.

Sulla base di detta risoluzione, il capitale sottoscritto della Banca è aumentato

di 163.269 azioni, per un valore complessivo pari a 984,796 milioni di dollari statunitensi. La risoluzione prevede il versamento da parte degli azionisti del 22 per cento dell'aumento di capitale. La parte rimanente costituisce capitale a chiamata a garanzia delle operazioni della Banca.

L'Italia ha la facoltà di sottoscrivere le azioni che le sono riservate. In base alla risoluzione l'Italia potrà sottoscrivere complessivamente 9.353 azioni, delle quali 7.295 a chiamata e 2.058 a pagamento, con il versamento di 12.413.320,92 dollari statunitensi. La sottoscrizione di tale aumento di capitale permetterà all'Italia di mantenere invariata la propria quota azionaria.

I pagamenti possono avvenire in più rate. In particolare, si propone di sottoscrivere l'aumento di capitale e di versare la quota dovuta in quattro rate tra il 2014 e il 2017, versando rispettivamente 4.137.773,64 dollari statunitensi nell'anno 2014, 2.068.886,82 dollari statunitensi in ciascuno degli anni 2015 e 2016, e 4.137.773,64 dollari statunitensi nell'anno 2017.

Al comma 5 si autorizza la partecipazione dell'Italia alla sottoscrizione di nuove azioni della Banca interamericana di sviluppo (IDB), con sede a Washington, la più grande e antica istituzione di sviluppo multilaterale a carattere regionale. Fu istituita nel dicembre 1959 con lo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi. L'Italia ha aderito alla IDB con legge 13 aprile 1977, n. 191.

In data 22 gennaio 2013, i Governatori della IDB hanno approvato una risoluzione in base alla quale vengono assegnate ai Paesi che hanno manifestato un interesse le azioni non sottoscritte dai Paesi

Bassi e dal Venezuela nell'ambito del nono aumento di capitale approvato nel luglio del 2010.

L'Italia ha manifestato il proprio interesse insieme a Spagna, Corea e Cina, e ha la possibilità di sottoscrivere 9.800 azioni, di cui 238 azioni a pagamento per complessivi 2.871.097 dollari statunitensi da versare secondo le modalità stabilite dalla risoluzione di cui sopra e le rimanenti 9.562 azioni a chiamata.

Grazie alla sottoscrizione di queste azioni l'Italia, come la Spagna, aumenta la propria quota nel capitale della IDB da 1,896 per cento a 1,965 per cento. Germania e Francia, che in precedenza detenevano la stessa quota di Italia e Spagna, rimangono invece a 1,896 per cento. Inoltre, l'Italia diviene, nell'ambito del proprio raggruppamento di appartenenza degli azionisti (*constituency*), che include anche Germania, Svizzera, Belgio, Israele, Paesi Bassi e Cina, il Paese con la maggiore quota di capitale della IDB.

Mediante la sottoscrizione di nuove azioni della CDB e della IDB, l'Italia conferma il proprio interesse per l'area caraibica e, in generale, per l'America Latina, una regione che, per ragioni culturali e relazioni economiche, è di primaria importanza per la politica estera italiana.

Inoltre, la partecipazione al capitale delle banche di sviluppo rappresenta uno strumento per lo sviluppo economico globale. Non vanno peraltro sottovalutate le possibili ricadute sull'economia italiana, dovute sia all'effetto indiretto di stimolo al commercio mondiale, sia a quello diretto attraverso la possibilità, per le imprese nazionali, di partecipare alle gare d'appalto finanziate con i prestiti di queste istituzioni.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

I commi da 1 a 4 dell'articolo unico autorizzano la sottoscrizione di azioni della Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB), con sede a Barbados, a cui l'Italia ha aderito con legge 17 maggio 1988, n. 198, con una quota azionaria del 5,73 per cento. La sottoscrizione dell'aumento di capitale, approvato con risoluzione n. 4/10 del 19 maggio 2010 del Consiglio dei Governatori della CDB, permetterà all'Italia di mantenere invariata la propria quota azionaria.

I pagamenti derivanti dalla sottoscrizione delle azioni riservate all'Italia possono avvenire in più rate. In particolare, si prevede di sottoscrivere l'aumento di capitale e di versare la quota dovuta in quattro rate tra il 2014 e il 2017, versando rispettivamente 4.137.773,64 dollari statunitensi nell'anno 2014, 2.068.886,82 dollari statunitensi in ciascuno degli anni 2015 e 2016, e 4.137.773,64 dollari statunitensi nell'anno 2017.

Il costo di tale operazione è stimato in euro 3.064.153 per il 2014, in euro 1.532.077 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 3.064.153 per il 2017.

La copertura è assicurata dalle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I tassi di cambio euro-dollaro saranno determinati alle date dei singoli pagamenti; eventuali oscillazioni negative dei tassi di cambio saranno coperte dalla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione di cui al comma 5 autorizza la sottoscrizione di azioni della Banca interamericana di sviluppo (IDB), con sede a Washington, a cui l'Italia ha aderito con legge 13 aprile 1977, n. 191. In data 22 gennaio 2013, i Governatori della IDB hanno approvato una risoluzione in base alla quale vengono assegnate ai Paesi che hanno manifestato un interesse (tra cui l'Italia), le azioni non sottoscritte dai Paesi Bassi e dal Venezuela nell'ambito del nono aumento di capitale approvato nel luglio del 2010. Grazie alla sottoscrizione di queste azioni l'Italia aumenta la propria quota nel capitale della IDB da 1,896 per cento a 1,965 per cento.

L'onere derivante dalla sottoscrizione delle 9.800 azioni della IDB, di cui 238 azioni a pagamento, è pari a 2.871.097 dollari statunitensi. Il prezzo unitario delle azioni è fissato in 12.063,43238 dollari statunitensi. Non sono quindi possibili oscillazioni del valore nominale delle azioni.

Al pagamento si provvede in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate per la partecipazione al capitale della suddetta banca. Tali risorse sono a disposizione in dollari statunitensi presso la Banca interamericana di sviluppo. L'operazione non presenta quindi rischi di cambio.

Le risorse da cui attingere per il pagamento delle suddette azioni ammontano, al netto degli utilizzi previsti, a 3.106.974,31 dollari statunitensi. C'è quindi la capienza necessaria per effettuare l'operazione che, come sopra indicato, ammonta a 2.871.097 dollari statunitensi. Le rimanenti 9.562 azioni sono azioni a chiamata. Fino ad oggi nessuna banca multilaterale di sviluppo ha chiesto agli azionisti pagamenti per le azioni a chiamata. Pertanto, si ritiene che l'operazione non comporterà in futuro ulteriori oneri a carico dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento regolatorio reca disposizioni in tema di cooperazione e integrazione economica in ambito internazionale. Il presente disegno di legge, autorizzando la sottoscrizione di nuove azioni della Banca di sviluppo dei Caraibi e della Banca interamericana di sviluppo, permette all'Italia di contribuire allo sviluppo economico globale, obiettivo di primaria importanza per la politica estera italiana.

L'iniziativa risulta in linea con le azioni di politica economica estera già intraprese dal Governo e conferma l'attenzione dell'Italia all'internazionalizzazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'Italia ha aderito alla Banca di sviluppo dei Caraibi, con una quota azionaria pari al 5,73 per cento, con legge 17 maggio 1988, n. 198 (« Adesione dell'Italia all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione »).

Per quanto concerne l'adesione dell'Italia alla Banca interamericana di sviluppo, si segnala al riguardo la legge 13 aprile 1977, n. 191 [« Adesione all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959, nonché ai relativi emendamenti e loro esecuzione »].

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge non incidono su leggi o regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il disegno di legge è compatibile con i principi costituzionali.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La materia risulta di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Non vi sono pertanto interferenze con le competenze e le funzioni delle regioni e degli enti locali.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il disegno di legge è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

È stata verificata l'assenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

In relazione all'oggetto del disegno di legge di cui trattasi, non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza, né giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non è pendente alcuna procedura d'infrazione sull'oggetto del presente disegno di legge.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non esistono decisioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione al disegno di legge di cui trattasi.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non vi sono indicazioni sulle linee prevalenti al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa in quanto nel disegno di legge non si introducono modificazioni né integrazioni a disposizioni primarie vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo normativo non introduce norme aventi gli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto del presente disegno di legge.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi, verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi provvedimenti normativi di attuazione.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso dell'amministrazione proponente.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 — CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI
REGOLAMENTAZIONE

Il presente disegno di legge contiene misure volte alla sottoscrizione di nuove azioni, da parte dell'Italia, della Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB) e della Banca interamericana di sviluppo (IDB).

In particolare, nel primo caso, in seguito all'aumento di capitale deliberato dal Consiglio dei Governatori della CDB nel 2010, la norma consente all'Italia di mantenere invariata la propria quota azionaria. L'Italia detiene il 5,73 per cento del capitale della Banca al pari della Germania. Tuttavia, non avendo esercitato il diritto alla sottoscrizione delle azioni a noi riservate come parte dell'aumento di capitale, la nostra quota è attualmente scesa al 2,52 per cento.

Per quanto concerne la IDB, la sottoscrizione delle relative azioni da parte dell'Italia comporta un aumento della propria quota nel capitale della banca. Con la sottoscrizione delle azioni aggiuntive la quota dell'Italia passa da 1,896 per cento a 1,965 per cento al pari della Spagna. L'Italia inoltre diventa il Paese con il maggior peso nella propria *constituency*, che include anche Germania, Belgio, Olanda, Israele, Svizzera e Cina.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze, sociali ed economiche considerate.

L'intervento normativo in oggetto permette all'Italia di contribuire, con riferimento all'attuale contesto internazionale, allo sviluppo economico globale.

In particolare, l'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi è volto a far fronte alla domanda di finanziamento proveniente dai Paesi della regione per sostenere gli sforzi per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio, nonché a contribuire alla sostenibilità del bilancio dei Paesi membri regionali di operazione. La sottoscrizione da parte dell'Italia conferma l'interesse del nostro Paese a rafforzare il supporto ai Paesi della regione caraibica.

Inoltre, la sottoscrizione di azioni della Banca interamericana di sviluppo e l'aumento della propria quota di capitale confermano in generale l'interesse dell'Italia per lo sviluppo dell'America latina.

Le conseguenti ricadute sull'economia italiana sono dovute sia all'effetto indiretto di stimolo al commercio mondiale, sia a quello diretto attraverso la possibilità, per le imprese nazionali, di

partecipare alle gare d'appalto finanziate con i prestiti di queste istituzioni.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Con le misure introdotte, si intende incrementare il regime di collaborazione dell'Italia con le banche multilaterali di sviluppo, allo scopo di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo dei Paesi interessati, promuovendone la cooperazione e l'integrazione economica.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, darà un importante contributo al rispetto degli impegni assunti in sede internazionale.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono quelli relativi all'attività delle due istituzioni nei confronti dei Paesi membri beneficiari e quelli relativi alla cooperazione economica tra l'Italia e i Paesi interessati.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatario principale dell'intervento regolatorio è, a livello nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze.

SEZIONE 2 — PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

L'intervento normativo in oggetto non prevede forme di consultazione specifiche in quanto si tratta di adempimenti finanziari che conseguono alle delibere dei Governatori delle rispettive banche multilaterali di sviluppo, sulle quali l'Italia si è espressa favorevolmente. Si tratta di adempimenti assunti in ambito internazionale. Fino ad oggi l'Italia ha sempre aderito ad aumenti di capitale delle banche multilaterali di sviluppo per mantenere il proprio peso in tali istituzioni.

SEZIONE 3 — VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile, in quanto il « non intervento » non sarebbe stato in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi. Difatti, la mancata adozione del presente provvedimento non avrebbe permesso il rispetto degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale.

SEZIONE 4 — OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

In considerazione delle specifiche finalità dell'intervento, non sono state ravvisate scelte alternative a quella adottata.

SEZIONE 5 — GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta è coerente con l'intento di rafforzare lo sviluppo economico globale. L'intervento regolatorio ha un generale effetto positivo sul mercato.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili e stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento, il quale, peraltro, risulta immediatamente applicabile.

SEZIONE 6 — INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio, attenendo prioritariamente alla cooperazione economica internazionale, potrà incidere positivamente sul mercato nazionale e su quello estero, in virtù degli attesi effetti positivi riconducibili allo sviluppo del commercio globale.

SEZIONE 7 — MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Soggetto attivo dell'intervento regolatorio è, in via principale, il Ministero dell'economia e delle finanze.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Una volta entrati in vigore i provvedimenti, il loro contenuto verrà comunicato alle istituzioni interessate con la formalizzazione degli impegni mediante il deposito degli Strumenti di sottoscrizione. Inoltre, le decisioni saranno riportate nella relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali preparata dal Ministero dell'economia e delle finanze e allegata alla relazione sulla cooperazione allo sviluppo predisposta dal Ministero degli affari esteri.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite i propri uffici, seguirà il monitoraggio del presente provvedimento.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non sono previste forme di revisione del provvedimento in esame.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il monitoraggio ai fini della VIR avverrà attraverso l'attribuzione delle azioni e del relativo potere di voto all'Italia nei consigli d'amministrazione delle banche, dati che saranno periodicamente verificati dagli uffici coinvolti con i dipartimenti di tesoreria delle rispettive banche multilaterali di sviluppo. Tali dati saranno inoltre riportati nei rapporti annuali e nei rendiconti finanziari delle banche multilaterali di sviluppo interessate.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi attraverso la sottoscrizione di 9.353 azioni per complessivi 56.414.864,22 dollari statunitensi, di cui 12.413.320,92 da versare in quattro rate rispettivamente pari a 4.137.773,64 dollari statunitensi nell'anno 2014, a 2.068.886,82 dollari statunitensi in ciascuno degli anni 2015 e 2016, e a 4.137.773,64 dollari statunitensi nell'anno 2017. Tali somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 3.064.153 per l'anno 2014, in euro 1.532.077 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 3.064.153 per l'anno 2017, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le medesime modalità ivi indicate, con corrispondente riduzione, per gli stessi anni, delle risorse destinate agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle

spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. È autorizzata la sottoscrizione da parte dell'Italia di 9.800 azioni della Banca interamericana di sviluppo, di cui 238 azioni a pagamento per 2.871.097 dollari statunitensi, da versare secondo le modalità determinate dai Governatori della Banca, e le rimanenti 9.562 azioni a chiamata. Alla predetta sottoscrizione si provvede nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate per la partecipazione al capitale della suddetta Banca.

